

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 530 del 13/03/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/600 del 13/03/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: MODALITÀ ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DEL 12 MARZO 2020
IN MERITO AI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

**Responsabile del
procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”, di seguito “legge regionale 17/2005”;

Viste altresì:

- le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014, di seguito “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21/01/2020 recante “Autorizzazione all’agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l’attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero, in attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014”;
- la propria Determinazione n. 161 del 30/01/2020 “Armonizzazione delle procedure per l’attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero, in attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014”;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)(GU n.59 del 8-3-2020), che ha disposto all’art. 1 lettera h) che sono sospese “le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)”, che ha disposto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605), che ha

disposto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista in particolare la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Prot. n. 1820/C2FIN/C9LAV del 12 marzo 2020, con cui viene comunicata l'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del documento "Misure derogatorie all'operatività degli adempimenti a carico dei CPI, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede tra l'altro "di sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurricolari, che rappresentano una delle forme più diffuse ed efficaci di politica attiva del lavoro. Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante -sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi delle attività oggetto del tirocinio stesso -consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, le Regioni concordano sulla possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità. I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job";

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, in data 12 marzo 2020, ha pubblicato le "Disposizioni in merito ai tirocini extracurricolari registrate in entrata con Prot n. LV/2020/18981 del 13/03/2020, con cui stabilisce a far data dal 13 marzo 2020 la sospensione dei tirocini extracurricolari fino al 3 Aprile 2020, consentendo altresì di attivare, "laddove le specificità del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano, (.....) modalità di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dai soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell'ospitante e del tirocinante";

Rilevata la necessità di stabilire le modalità attuative delle sopracitate disposizioni regionali, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di svolgimento delle attività alternative alla presenza presso il soggetto ospitante e le modalità di documentazione della sussistenza delle condizioni di svolgimento delle stesse;
- l'autorizzazione all'avvio dei tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale;
- il rilascio e la proroga del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la propria determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’agenzia regionale per il lavoro”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” nonché l’allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la propria determinazione n. 99 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2019/2021 per l’Agenzia Regionale per il Lavoro”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;

Richiamata infine la propria determinazione n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta, responsabile del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della legge n. 241/90;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di stabilire che:

1. i tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini formativi e di orientamento di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” sono sospesi a far data dal giorno 13/03/2020 fino al giorno 03/04/2020 qualora si svolgano in presenza presso il soggetto ospitante;
2. al termine del periodo di sospensione i tirocini di cui al punto 1 che precede potranno essere portati a termine, se i soggetti coinvolti lo riterranno opportuno, con una comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, da inviarsi a cura del soggetto ospitante tramite i sistemi informativi dedicati, per il periodo corrispondente alla sospensione;
3. i tirocini extracurricolari di cui alla legge regionale 17/2005 verranno autorizzati dai sistemi informativi, ma nel provvedimento amministrativo di autorizzazione si darà atto della loro sospensione;

4. le richieste di visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cui alla propria determinazione n. 161/2020 per i tirocini di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” per tirocini con data di avvio prevista successiva al 13/03/2020 saranno respinte;
5. i tirocini di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” già in essere alla data del 13/3 possono essere prorogati, ma devono essere contestualmente sospesi, a meno che non sussistano le condizioni di cui al successivo punto 6;
6. tutti i tirocini extracurricolari con svolgimento delle attività previste dal progetto formativo con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante possono proseguire ed essere attivati a condizione che, acquisita la disponibilità del soggetto ospitante e del tirocinante, sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo;
7. il soggetto promotore è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione che attesti le condizioni di cui al precedente punto 6;
8. l’Agenzia regionale per il Lavoro, nell’ambito dei controlli di secondo livello di cui alla propria determinazione n. 852/2019, verificherà anche la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante;
9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Paola Cicognani